

Alert n. 65:
[Circolare CGCCP sic.nav.
non di serie n.12/2020](#)

Alert n. 66:
[Circolare CGCCP sic.nav.
non di serie n.13/2020](#)

Alert n. 67:
[MARICOGECAP](#)

Alert n. 68:
[Bonus 100 euro](#)

Alert n. 69:
[Agenzia ICE](#)

Alert n. 70:
[Linee guida EBA](#)

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI nn. 65-66-67-68-69-70

7 Aprile 2020



Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

ALERT n. 65: Equivalenza sull'applicabilità dell'art. 97, comma 3 del D.P.R. 435/91.

Con [Circolare "Sicurezza della Navigazione", "Non di serie" n. 12/2020](#) emessa dal VI° Reparto – 2° Ufficio – 2° Sezione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ("CGCCP"), in data 06.04.2020, relativa alla "Equivalenza sull'applicabilità dell'art. 97, comma 3 del D.P.R. 435/91"¹, vengono forniti chiarimenti alla [Circolare "Sicurezza della Navigazione", Serie "Generale" n. 153/2019](#).

Allo scopo di fornire indicazioni circa le attività da svolgere in sede di rinnovo o visita intermedia della certificazione di sicurezza delle navi soggette sia all'articolo 97, comma 3 del D.P.R. 435/91 sia alla regola III/20.11 della Convenzione SOLAS 74, il Comando Generale ha ravvisato la necessità di modificare il testo della citata Circolare n.153/2019 fornendo il quadro riepilogativo delle attività da compiersi sui mezzi collettivi di salvataggio in relazione alla certificazione da rinnovare/convalidare, in un ciclo di verifica quinquennale, evidenziando la coesistenza e l'applicabilità delle due normative citate.

¹ Vds. art. 97 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17) "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", rubricato "Controlli iniziali e visite" secondo cui: "1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'art. 94 è verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'art. 47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. **In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneità per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed è quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entità in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione è autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 più il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova può essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento. Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, è ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi".**

ALERT n. 66: Coronavirus (nCov-2019) - Costruzione e service dei dispositivi di salvataggio - Statement del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia da COVID-19, in considerazione delle attività obbligatorie da eseguire sui mezzi di salvataggio nel quadro degli accertamenti statutari, in data 06.04.2020, il VI° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ("CGCCP") ha emesso la [Circolare "Sicurezza della Navigazione", "Non di Serie" n. 13/2020](#).

In particolare, la Circolare è stata emessa ad accompagnamento di uno **statement**, allegato alla stessa, che dichiara come i **costruttori di mezzi di salvataggio e le ditte che eseguono i "service" periodici siano da ricomprendersi** (ai sensi di quanto previsto dai Dpcm del 22 marzo e del 1° aprile *u.s.*) **tra i servizi necessari ed essenziali rientranti nella categoria "Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne"**.

ALERT n. 67: Innalzamento del livello di security nei porti del Sud Africa.

La MARICOGECAP C.O., con apposita comunicazione ([in allegato](#)), informa circa l'innalzamento al **livello 2 della security nei porti del Sud Africa**.

Il provvedimento deriva dalla decisione presa dal governo di attuare un **periodo di lockdown dell'attività dei porti** come misura di contrasto alla diffusione del COVID-19, allo scopo di limitare l'accesso a bordo delle navi al solo personale strettamente necessario.

ALERT n. 68: Istituzione codici tributo del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020.

L'articolo 63 del Decreto "Cura Italia"² prevede per i lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Con la risoluzione [n. 17/E del 31 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate](#) ha istituito i codici tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare, dal mese di aprile, il predetto bonus.

In sede di compilazione del **modello F24**, il codice tributo da indicare è il "1699" ("Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del D.L. n. 18 del 2020") e va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono invece da indicare, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

In sede di compilazione del **modello F24 Ep** (Enti Pubblici), il codice tributo da indicare è il "169E" ("Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020") e va esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" devono essere indicati, invece, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

² Vds. art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato "Premio ai lavoratori dipendenti", in base al quale: "**1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.** 2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".

ALERT n. 69: L'Agenzia ICE mette a disposizione delle PMI alcuni servizi in modalità gratuita.

A far data dal 1° aprile 2020 l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ("ICE") ha messo gratuitamente a disposizione delle imprese molti dei propri servizi per l'*export* che fino ad oggi erano a pagamento.

In particolare, il [catalogo ICE](#) prevede **28** tipologie di **servizi** differenti, articolati in **due sezioni**:

1) Servizi per conoscere. Tra questi:

- realizzazione di dossier di base sulle potenzialità di un dato prodotto/servizio in uno specifico mercato;
- individuazione di operatori locali;
- fornitura di elenchi di professionisti locali, generalmente iscritti ad albi professionali;
- elaborazioni statistiche con grado intermedio di personalizzazione in funzione delle specifiche esigenze e caratteristiche del cliente;
- elaborazione di informazioni su dazi doganali, certificazioni obbligatorie, normative fiscali, requisiti di etichettatura dei prodotti, norme sul lavoro nel paese d'interesse del cliente;
- ricerca di mercato elaborata in funzione delle esigenze e caratteristiche dell'azienda;
- assistenza e ricerca di una soluzione amichevole e stragiudiziale per le controversie di natura commerciale tra aziende italiane ed estere;
- partecipazione a gare tramite il reperimento di bandi di gara; individuazione - ove possibile - delle aziende partecipanti al bando ed aggiudicatarie; organizzazione di incontri con le stesse; segnalazione di professionisti locali per gli aspetti contrattuali.

2) Servizi per crescere. La categoria si compone di 8 servizi a pagamento, tre dei quali diventano gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti, segnatamente:

- ricerca di clienti e partner esteri;
- ricerca di investitore estero;
- utilizzo delle strutture ICE, per massimo tre giorni all'anno.

Inoltre, al fine di poter accedere **gratuitamente** ai servizi indicati, le imprese dovranno confermare di essere le utilizzatrici finali del servizio, con l'esclusione di consulenti/intermediari e conseguente divieto di cessione a terzi.

ALERT n. 70: Le Linee guida dell'EBA sulle moratorie dei finanziamenti bancari in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 02.04.2020, sono state pubblicate dall'Autorità bancaria europea ("EBA") le [Linee guida](#) circa le misure sulle moratorie dei pagamenti di finanziamenti bancari.

Le *guidelines* sul tema delle moratorie, accolto dall'EBA come strumento idoneo per sopperire alla carenza di liquidità per le imprese generata dall'epidemia, sottolineano, tra le altre cose, la necessità di operare classificazioni sul tipo di esposizione bancaria, differenziando quelle temporanee da quelle potenzialmente non transitorie.

In tale contesto, le Linee guida chiariscono che la moratoria dei pagamenti non determina la classificazione come tolleranza o difficoltà/ristrutturazione laddove tale sospensione si basi sulla legge nazionale applicabile o su un'iniziativa privata di settore o di settore concordata e applicata in senso ampio dagli enti creditizi interessati.

Inoltre, le Linee guida ricordano come gli enti debbano continuare a identificare adeguatamente le situazioni in cui i mutuatari possono incontrare difficoltà finanziarie a più lungo termine e classificare le esposizioni conformemente alla normativa vigente. Rimangono in vigore i requisiti per l'identificazione delle esposizioni *forborne* e dei debitori inadempienti³.

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

³ La *press release* della Autorità bancaria europea può essere consultata al seguente [link](https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures):
<https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures>

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu